

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 94

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia
dei vigneti eroici o storici

(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238)


(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 giugno 2019)



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Roma,

AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 26/08/2019
Numero: **0006782**
Classifica:




*9^o
5^o, 7^o, 13^o*

Oggetto: Trasmissione del decreto concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.
Legge 12 dicembre 2016, articolo 7 comma 3.

Si trasmette, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7, comma 3, il decreto in oggetto che ha acquisito l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 giugno 2019 ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Gian Marco Centinaio



Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Relazione illustrativa

Schema di decreto ministeriale riguardante: "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici".

Lo schema di decreto in oggetto è stato predisposto dallo scrivente per ottemperare ad una specifica disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 3, della legge 238/2016 (cd. Testo Unico sul vino), il quale prevede l'emanazione, da parte del Mipaaf, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un provvedimento che stabilisca, tra l'altro, i criteri per:

- individuare i territori in cui sono situati i "vigneti eroici o storici";
- definire le tipologie di intervento eventualmente finanziabili ed i beneficiari.

A tale riguardo, si è proceduto ad attivare l'iter amministrativo previsto dalla legge n. 238/2016, acquisendo, il formale assenso dai Ministeri cointeressati, successivamente, trasmettendolo alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisendo la prescritta intesa nella seduta 6 giugno u.s..

All'emanazione del provvedimento in oggetto si è giunti dopo numerose riunioni con i soggetti interessati ed un'attenta valutazione sull'impatto che potrebbe derivare per il settore vitivinicolo dalla definizione del "vigneto eroico" ma soprattutto del "vigneto storico", in quanto si tratta di categorie non espressamente esplicitate dalla normativa nazionale. Si è pertanto giunti alle definizioni di "vigneto eroico" e "vigneto storico" declinando ed adattando al contesto vitivinicolo, quanto stabilito da istituzioni governative e internazionali. Pertanto, al fine di garantire il rispetto di quanto dettato dalla legge in parola, sono stati individuati specifici ed oggettivi requisiti che i vigneti debbono possedere per poter essere definiti "eroici" o "storici", in modo da evitare possibili speculazioni.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Il testo si compone di 5 articoli e di un allegato.

Articolo 1: *Definizioni*

Tale articolo fornisce le definizioni di alcune locuzioni più volte richiamate nel provvedimento. In particolare si è reso necessario esplicitare, ai fini di una maggior chiarezza, la definizione di “piccole isole” che possono esprimere forme di “viticoltura eroica”, così come individuate nello statuto del Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM), organismo internazionale che ha lo specifico compito di promuovere e salvaguardare la viticoltura eroica.

Articolo 2: *Vigneti eroici o storici*

L'articolo si compone di due commi che definiscono il vigneto eroico ed il vigneto storico. Il comma 1, descrive il vigneto eroico. La definizione di vigneto eroico riportata nello schema di decreto, riprende, oltre il dettato normativo della già citata legge n. 238/2016, anche quanto previsto in materia dal CERVIM.

Il comma 2, descrive il vigneto storico. La definizione riportata nel testo prevede, *in primis*, che il vigneto debba essere presente in maniera continuativa almeno da data antecedente al 1960. Inoltre, viene fatta una declaratoria generale dei requisiti del vigneto storico che vengono ripresi, tra l'altro, da quanto previsto dal decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali. Il riferimento a periodi antecedenti al 1960, quale limite per l'individuazione temporale del “vigneto storico” trova fondamento certo nell'aerofotogrammetria storica e particolarmente ai rilievi effettuati tra il 1954 ed il 1955 sul territorio nazionale (volo G.A.I. planimetrico effettuato tra il 1954 ed il 1955 che copre l'intero territorio nazionale, in coppie stereoscopiche ed a scala 1: 33.000 nell'Italia peninsulare, a scale diverse le zone alpine).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Articolo 3: *Criteri per l'individuazione dei territori*

La legge 238/16, all'articolo 7 comma 3, lettera a), stabilisce che vengano specificati i criteri per l'individuazione dei territori ove sono situati i "vigneti eroici o storici". A tal fine all'articolo 3 del provvedimento sono declinati i parametri necessari per la caratterizzazione dei vigneti eroici o storici, facendo salve, tuttavia, le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali. L'articolo si compone di tre commi. Il comma 1, riguarda i vigneti eroici, in esso sono elencate le caratteristiche tecniche che tali vigneti devono possedere. Queste sono direttamente declinate dai parametri stabiliti dal CERVIM quali la pendenza, l'altitudine, la presenza di sistemazioni su terrazze o gradoni e la viticoltura delle piccole isole. Il comma 2, stabilisce i criteri che i vigneti devono possedere per essere considerati storici, oltre al riferimento del momento temporale antecedente al 1960, tali vigneti devono possedere requisiti di storicità legati alla tradizionalità del territorio, quali le forme di allevamento del vigneto o la presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, queste ultime tra l'altro sono specificatamente indicate nell'allegato 1. Infine il comma 3, ascrive ai vigneti storici, tutte quelle aree che sono già state oggetto di specifiche analisi e valutazioni e che pertanto risultano già iscritte nel Registro Nazionale dei paesaggi rurali, storici (Registro istituito presso il Mipaaf, ai sensi dell'articolo 4 del già richiamato decreto ministeriale n. 17070/12), oppure sono iscritti nei siti UNESCO, per aver ottenuto il riconoscimento di "eccezionale valore universale" ove tale iscrizione sia riferibile prioritariamente o in modo complementare alla viticoltura. Infine, sono considerati "storiche" le aree a vigneto oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Articolo 4: *Criteri per la definizione delle tipologie degli interventi*

In tale articolo sono elencate le tipologie di intervento volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, in attuazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera b), della legge 12 dicembre 2016, n. 238.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

In particolare, tali interventi potranno interessare le tecniche di conduzione del vigneto tipiche del territorio, quali l'uso di forme di allevamento tradizionali o l'uso di pali in legno, come pure l'adozione di interventi che mirino al consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti volte alla tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, quali, a titolo di esempio, l'inerbimento, il ciglionamento ed i muretti a secco. Le risorse, per tali interventi saranno individuate, nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno, finanziato ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, dal Ministero, d'intesa con le Regioni e province autonome, ed assegnate attraverso specifici decreti.

Articolo 5: Disposizioni finali

Nell'ultimo articolo del provvedimento sono previste le disposizioni riguardanti l'iter amministrativo di riconoscimento dei vigneti eroici e storici. Si va dalla presentazione delle domande da parte dei produttori interessati, all'istruttoria delle stesse ed alla tenuta di un elenco pubblico da parte delle Regioni territorialmente competenti. Inoltre, alle stesse regioni sono affidati i controlli sui contributi assegnati per l'esecuzione degli interventi previsti all'articolo 4.

Allegato I

Sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico

L'allegato contiene un elenco, eventualmente integrabile, delle più comuni sistemazioni idraulico-agrarie storiche entrate a far parte del paesaggio di specifiche zone vitivinicole e legate alla tradizionale conduzione del vigneto sul territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SCHEMA DECRETO N. DEL

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare, l'articolo 39, per quanto concerne l'uso delle risorse finanziarie assegnate dall'Unione agli Stati membri nell'ambito dei programmi quinquennali di sostegno, per il finanziamento di specifiche misure a sostegno del settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 143/2017";

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua, tra l'altro, i territori e le tipologie di intervento;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto ministeriale del 19 novembre 2012, n. 17070, che istituisce, all'articolo 1, l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e all'articolo 4, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

VISTO il Decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-20;

VISTO il Programma nazionale di sostegno, periodo di programmazione 2019-2023 trasmesso alla Commissione UE il 1° marzo 2018, ai sensi dell'articolo 41, del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1308/2013, per quanto concerne la presentazione dei programmi nazionali di sostegno;

VISTA la Legge Regionale dell'11 agosto 2004, n. 17, della regione Autonoma della Valle d'Aosta che istituisce il CERVIM (Centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana) e la definizione di viticoltura eroica dallo stesso elaborata;

CONSIDERATO che dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ACQUISITO il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 124/2015, richiesto con nota n. 4651 del 6 dicembre 2018;

ACQUISITO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 5979 del 1 marzo 2019;

ACQUISITO il parere delle Commissioni parlamentari competenti espresso nella seduta del.....;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 6 giugno 2019.

DECRETA

ART. 1
(Definizioni)

Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) *Ministero*: Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- b) *Regioni*: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) *Registro*: Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;
- d) *PNS*: Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) *Piccole isole*: isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati.

ART. 2
(Vigneti eroici o storici)

1. Si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole;
2. Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.

ART. 3
(Criteri per l'individuazione dei territori)

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera *a*) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i territori oggetto del presente provvedimento sono quelli ove i vigneti coltivati rispondono alle seguenti caratteristiche:

1. I vigneti eroici sono individuati in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

- pendenza del terreno superiore a 30 per cento;
 - altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
 - sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
 - viticoltura delle piccole isole;
2. I vigneti storici di cui al precedente articolo 2, comma 2, la cui presenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al 1960 deve essere debitamente documentata, sono individuati dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;
 - presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1.
3. Sono altresì considerati storici:
- i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
 - i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
 - i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

ART. 4

(Criteri per la definizione delle tipologie degli interventi)

1. In attuazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera b), della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le tipologie di intervento sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, e rispondono prioritariamente ad uno o più dei seguenti parametri:
- a) la conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo di esempio, densità dell'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in legno e assicura comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

- b) gli interventi effettuati prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti quali, a titolo di esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;
 - c) l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'area in cui è ricompreso il vigneto;
 - d) l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla "viticoltura eroica o storica" anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento;
2. Il Ministero, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'attuazione delle misure inserite nel PNS e compatibilmente con la regolamentazione comunitaria, prevede con propri decreti, la destinazione di specifiche risorse finanziarie ed i criteri di priorità per quegli interventi di cui al comma 1, del presente articolo.

ART. 5

(Disposizioni finali)

- 1. I produttori interessati presentano alle Regioni di competenza, secondo le modalità dalle stesse stabilite, domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, allegando idonea documentazione comprovante quanto previsto dall'articolo 3.
- 2. L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande di cui al precedente comma, è svolta dalle Regioni. L'elenco dei vigneti riconosciuti storici o eroici è tenuto dalle Regioni territorialmente competenti ed è reso pubblico.
- 3. I controlli di cui all'articolo 7, comma 3, lett. e) della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, sono affidati alle Regioni.

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

ALLEGATO 1

Sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico:

- Terrazzamento;
- Ciglionamento;
- Rittochino;
- Cavalcapoggio;
- Girapoggio;
- Spina.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.

Repertorio atti n. *99* /CSR del 6 giugno 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 6 giugno 2019:

VISTO il Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*;

VISTO la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante *disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, in particolare l'art. 7, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, che individua i territori e le tipologie di intervento;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, di cui al Rep. Atti 193/CSR del 18 dicembre 2014;

VISTO lo schema di decreto in titolo trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il 30 aprile 2019 con nota prot. n. 4699;

VISTA la successiva diramazione da parte della Segreteria della Conferenza con nota 7 maggio 2019 con nota DAR prot. n. 7237;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 28 maggio 2018 nel corso della quale sono state chieste da parte regionale alcune modifiche al testo diramato, accolte in quella sede dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la trasmissione del nuovo testo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con nota n. 5946 del 3 giugno 2019, contenente le modifiche concordate nella suddetta riunione tecnica;



AP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la successiva diramazione con nota DAR n. 8760 in data 4 giugno 2018;

VISTO lo svolgimento dell'odierna seduta della Conferenza Stato-Regioni, nella quale il Presidente Toma, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole all'intesa, con la richiesta contenuta nel documento contestualmente consegnato (All. 1), di cassare dalla lettera e) dell'articolo 1, le seguenti parole *caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici*;

VISTO l'assenso alla modifica richiesta, manifestato dal rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, dello schema di decreto ministeriale dell'informativa, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, sul decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo recante la *disciplina della corresponsione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, in attuazione dell'art. 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44*, con la modifica contenuta nel documento consegnato che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario
Cons. Eugenio Cazzolzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani

AP

R
PS



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/100/SR16/C10

Acc. 1

6 giugno 2019
Celle

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CONCERNENTE LA SALVAGUARDIA DEI VIGNETI EROICI O
STORICI**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n.
238*

Punto 16) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sullo schema di decreto in oggetto, con la richiesta di cassare dalla lett. e) dell'art. 1 le seguenti parole: "caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici".

Roma, 6 giugno 2019

**L. 12/12/2016, n. 238****Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 302.****Art. 7. Salvaguardia dei vigneti eroici o storici****In vigore dal 12 gennaio 2017**

1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».

2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

3. Il Ministro, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:

a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1;

b) definire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e con l'ordine di priorità di cui alla lettera d), nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità; il decreto può definire gli interventi ammessi a beneficiare dei predetti contributi, individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), o di produzione biologica devono essere impiegate nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali;

c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei vigneti di cui al comma 1;

d) individuare l'ordine di priorità che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del *regolamento (CE) n. 555/2008* della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modificazioni;

e) affidare alle regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui alla lettera b), affinché provvedano allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di linee guida concordate con il Ministero.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.